



COMUNE DI FICAROLO
PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono:

Il Sindaco
F.to MANTOVANI ANTONELLA

Il Segretario Comunale
F.to ZAPPATERRA NATALIA

Copia conforme all'originale.
Li 16-03-2010

**Il Responsabile Sett. Affari
Generali**
ZAPPATERRA NATALIA

N. Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

dal **16-03-2010**

al **31-03-2010**

Li **16-03-2010**

**Il Responsabile Sett. Affari
Generali**
F.to ZAPPATERRA NATALIA

Il sottoscritto Responsabile Sett.
Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la suesesa deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA

**Il Responsabile Sett. Affari
Generali**
F.to ZAPPATERRA NATALIA

Il giorno **dodici** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladieci** , alle ore **21:00** , nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione Straordinaria

Eseguito l'appello, risultano presenti alla discussione dell'argomento:

MANTOVANI ANTONELLA	Presente
FRANCHI MICHELE	Presente
BARBAN MARCO	Presente
CABERLON ALESSANDRO	Presente
MAZZALI NICOLA	Presente
BIGNARDI BRUNO	Presente
MONESI ENRICO	Presente
FURINI SARA	Presente
PASSINI FABIO	Assente
ANDREASI MARCO	Assente
MARCHI ELISA	Presente
MAZZONI SEFANO	Presente
NICOLETTI MANUELA	Presente

Presenti 11
Assenti 2

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. **MANTOVANI ANTONELLA** nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Comunale **ZAPPATERRA NATALIA**
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.
FRANCHI MICHELE
MAZZALI NICOLA
MAZZONI SEFANO
- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.:
BERVEGLIERI GIAN FRANCO P
- La seduta è valida.

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Introduce l'argomento il sindaco, illustrando brevemente le modifiche da apportare al regolamento.

Interviene la consigliera Nicoletti la quale come già in commissione esprime il dubbio che ci sarà chi verrà in Comune spesso per verificare se è stata data in concessione l'ultima fila per poter poi procedere alla prenotazione di file più basse e quindi maggiormente accessibili. Chiede se chi viene a chiedere in concessione il loculo, deve procedere alla tumulazione del defunto, si può derogare dall'ordine di concessione che si va a proporre, concedendo anche loculi in prima o seconda fila, anche se c'è libera la quarta fila e quindi quella dovrebbe essere assegnata.

Il sindaco risponde in maniera negativa sottolineando che i loculi hanno prezzi uguali per tutte le file. Importante aggiunge, è avere i loculi a disposizione e si è voluto procedere in questo modo, anche per non dovere dare prezzi diversi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 in data 19.12.1994 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 16.02.1998 è stata modificata la durata di concessione dei loculi cimiteriali;

VISTA la legge regionale n. 24 in data 25.09.2009, che impone ai Comuni l'istituzione del registro Comunale per la cremazione e l'adeguamento dei propri Regolamenti alle disposizioni ivi contenute;

DATO ATTO che, a seguito del completamento delle assegnazioni dei loculi disponibili del nostro cimitero comunale, si è proceduto alla costruzione di n. 104 nuovi loculi e di n. 56 ossari;

RAVVISATA, alla luce della nuova disponibilità, l'opportunità di rivedere i criteri di assegnazione e concessione dei loculi, si rende necessario modificare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel seguente modo:

Cap. XIV

CREMAZIONE

art. 50

I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori, nonché le modalità di autorizzazione della cremazione, di trasporto e consegna delle urne cinerarie sono definite dal Capo XVI del D.P.R. n. 285 / 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto concerne le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla Legge n. 130 del 30.03.2001 e dalla L.R. n. 24 del 25.09.2009.

art. 50/1

è istituito il Registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato civile, su modello approvato dall'Ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazioni di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo, il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 602 C.C.

In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale sola in Regione Veneto.

Art. 51

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione, si stabilisce quanto segue:

1. di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore Servizi di polizia mortuaria ed in particolare al Dirigente / Responsabile di Servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 24 / 2009;
2. che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri e che vengano eseguiti controlli periodici a cura della Polizia locale;
3. che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportanti anche all'esterno;
4. di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri,
 - verifica da parte degli Uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi,
 - rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato,
 - consegna dell'urna e verbalizzazione da parte del Responsabile del forno crematorio,
 - obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
5. di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa.

Art. 52

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile.

La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri.

E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode cimiteriale.

Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario relativo alle pratiche di Polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei famigliari per espressa volontà del defunto,
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d della Legge 130 / 2001.

Questo Comune è competente per le ceneri già collocate nel proprio cimitero, che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla L.R. 24/2009.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di Ficarolo. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri.

In assenza di diverse disposizione della Regione Veneto, come manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto, si intende unicamente quella scritta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, L. 130/2001

Cap. XVI

art. 66

abrogazione della lettera "g) proroghe di precedenti concessioni trentennali per anni 10,e successive modificazioni";

nuovo art. 69:

1 - "Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modello predisposto dagli uffici comunali"

2 - Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza;

nuovo art. 71:

1 - L'assegnazione dei loculi sarà progressiva, per fila, in senso verticale partendo dal basso verso l'alto

2 - Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale

VISTO che le modifiche sopra indicate sono state sottoposte alla prevista approvazione da parte della Commissione Regolamenti, appositamente convocata;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 / 2000 ;

Visti i pareri di cui l'art. 49 del Decreto Legislativo 267 / 2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 11 su presenti e votanti n. 11, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come descritte nella premessa narrativa;
2. di dare adeguata pubblicità alle modifiche apportate, mediante affissione all'Albo pretorio e presso il Cimitero cittadino;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000)

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

A) REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell' Area
F.to ZAPPATERRA NATALIA

A) REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell' Area
F.to ZAPPATERRA NATALIA